

Organo: INAIL

Documento: Circolare n. 52 del 2 settembre 1983

Oggetto: Trattazione decentrata dei rapporti con l'INSAI in attuazione dell'Accordo complementare italo-svizzero del 18 dicembre 1963 per i casi di malattie professionali.

Come è noto, l'attuazione dell'Accordo complementare italo-svizzero del 18 dicembre 1963 per i casi di malattie professionali, particolarmente per quanto concerne la ripartizione degli oneri per indennizzi, ha comportato finora a questa Direzione generale lo svolgimento di taluni adempimenti nei rapporti con l'INSAI.

Nel quadro del programma di decentramento dei compiti di carattere operativo si dispone che, a partire dal 1° novembre 1983 le Sedi provvedano direttamente agli adempimenti sopra cennati sia pure avvalendosi - nei casi in cui il loro intervento risulti, allo stato, insostituibile - dell'ausilio tecnico delle Consulenze professionali centrali.

A tal fine, per facilitare lo svolgimento delle necessarie procedure, si allegano le istruzioni relative ai diversi momenti che costituiscono il normale iter delle pratiche.

Resta naturalmente intesi che, specie nella prima fase di attuazione di tali disposizioni, le Sedi potranno chiedere ogni ulteriore chiarimento a questa Direzione generale medesima, in particolare per eventuali casi atipici.

Restano invece confermate le istruzioni contenute nelle circolari n. 100/1964 e n. 57/1973 e nella lettera circolare n. 24/1968 che si riferiscono a tutti gli ulteriori adempimenti già svolti dalle Sedi a livello decentrato per l'applicazione del citato Accordo complementare.

All. n. 2

Allegato n. 1 alla circolare n. 52/1983

ISTRUZIONI PER LA TRATTAZIONE DECENTRATA DEI RAPPORTI CON L'INSAI

(Ripartizione degli indennizzi prevista dall'Accordo complementare italo-svizzero del 18 dicembre 1963 per le malattie professionali)

1. Prima richiesta all'INSAI pag. 1

a) determinazione dei periodi di esposizione al rischio in Italia " 1

b) trasmissione della pratica all'INSAI " 2

2. Decisione dell'INSAI positiva " 2

a) variazione della rendita italiana: richiesta di rimborso ed eventuale collegiale medica " 3

b) soppressione della rendita italiana " 4

3. Decisione dell'INSAI negativa " 5

4. Aggravamento o morte del titolare della rendita ripartita con l'INSAI " 6

5. Domanda di indennizzo presentata all'INSAI " 6

6. Termine massimo di indennizzabilità ex Testo Unico " 7

7. Non esposizione al rischio in Italia " 7

8. Esposizione al rischio in Italia, Svizzera ed altri Paesi della C.E.E. e/o convenzionati " 8

1. Prima richiesta dell'INSAI

a) Determinazione dei periodi di esposizione al rischio in Italia

Dopo la costituzione della rendita riferita ad una ovvero più malattie professionali (es. sordità da rumori e silicosi) la Sede deve richiedere per il tramite del Servizio prestazioni assicurative il parere della Consulenza tecnica per l'accertamento dei rischi professionali di questa Direzione generale. Infatti, dato che la ripartizione viene concordata in proporzione alla durata dei periodi di esposizione al rischio accertati in Italia e nella Svizzera, è necessario da parte di entrambi gli Istituti procedere ad una indagine di carattere tecnico per individuare detti periodi. A tal fine la Sede deve trasmettere al Servizio prestazioni assicurative copia del modello 110/I - da utilizzare anche per le malattie professionali diverse dalla silicosi e asbestosi - sul quale dovranno essere elencate, in ordine strettamente cronologico, tutte le lavorazioni svolte dal tecnopatico in Italia e all'estero dall'età post-scolare alla data di denuncia di malattia professionale. Ad esso dovrà essere allegata la copia del libretto di lavoro, di eventuali accertamenti ispettivi e dei modelli 111/I (cfr. lettera circolare n. 24/1968) che documentino l'anamnesi lavorativa. Inoltre debbono essere allegate tre copie della scheda per il "parere", della quale si unisce il fac-simile (all. n. 2). La scheda stessa deve essere dattiloscritta sia nella intestazione sia nelle prime due colonne con i dati trascritti dal citato modello 110/I, distanziando opportunamente lo spazio tra i vari periodi.

La Consulenza tecnica per l'accertamento dei rischi professionali procederà alla compilazione delle altre due colonne della scheda esprimendo il parere tecnico sulla presenza e quantificazione (in mesi o metà mese) dello specifico rischio.

Con il fascicolo anamnestico verranno restituite due copie della scheda: una sarà conservata agli atti della sede e l'altra, come di seguito precisato, trasmessa all'INSAI.

b) Trasmissione della pratica all'INSAI.

Acquisito il predetto parere tecnico e rilevata la presenza di lavorazioni rischiose in Italia la Sede sottoporrà il caso alle decisioni dell'INSAI (Fluhmattstrasse n. 1 - Lucerna) trasmettendo il fascicolo corredato del parere in argomento e della completa documentazione sanitaria ivi comprese le radiografie. L'INSAI deciderà applicando la propria legislazione e seguendo i propri criteri di valutazione medico-legale. L'Ente svizzero potrà anche chiedere, a tal fine, ulteriori accertamenti medici che saranno, naturalmente, a suo carico.

La risposta dell'INSAI alla prima richiesta di decisione potrà essere positiva o negativa.

2. Decisione dell'INSAI positiva

In tale ipotesi l'INSAI corrisponderà la rendita e, pertanto, occorre concordare le percentuali di ripartizione degli indennizzi. L'Ente elvetico sulla base dei rispettivi periodi di esposizione al rischio propone le percentuali che la Sede deve verificare svolgendo la proporzione come dal seguente esempio:

- Italia mesi 25

$25+30=55$ (periodo di esposizione al - Svizzera " 30 rischio)

$55 : 25 = 100 : X$

Lo svolgimento della proporzione individua la percentuale di ripartizione a carico dell'INAIL.

Per accordo intervenuto con l'Ente elvetico le percentuali vengono arrotondate: in difetto sino al 2,5%, alla percentuale del 5% inferiore; in eccesso dal 2,6% fino al 5%, alla percentuale del 5% superiore.

Nell'esempio la percentuale è fissata al 45% per l'INAIL ($2.500:55=45,5$).

La percentuale a carico dell'INSAI si ottiene per proporzione ($55:30 = 100:X$) ovvero per differenza ($100\% - 45\% = 55\%$).

Le percentuali restano invariate anche in occasione delle ripartizioni per i successivi aggravamenti ovvero per la rendita ai superstiti.

Resta inteso che anche la stessa Sede potrà per prima proporre le percentuali di ripartizione se conosce i periodi di esposizione al rischio sia svizzeri che italiani.

a) Variazione della rendita italiana: richiesta di rimborso ed eventuale collegiale medica.

Concordata la ripartizione la Sede deve procedere, secondo la prassi in atto, alla variazione della rendita già erogata per intero in base al T.U. al fine di corrispondere la rendita, nella quota parte a carico dell'INAIL, come preannunciato all'interessato nella nota cautelativa di cui alla circolare n. 57/1973, dalla data di decorrenza della rendita svizzera.

Nella maggior parte dei casi, inoltre si verifica che l'INSAI entra in partecipazione con effetto retroattivo rispetto alla sua comunicazione di partecipazione. Pertanto, la Sede dovrà, altresì, conteggiare l'importo che risulterà anticipato per conto dell'Ente elvetico, per la richiesta del relativo rimborso. La Sede dovrà individuare l'ammontare di cui trattasi conteggiando, ai sensi della legge italiana e per il periodo da considerare, la quota parte di rendita corrispondente alla percentuale di ripartizione a carico dell'INSAI ed al grado di inabilità riconosciuto da tale Ente. Secondo la prassi in atto la Sede comunicherà detto importo a questa Direzione generale, Servizio prestazioni assicurative, cui spetta di provvedere alla relativa richiesta in quanto trattasi di rapporti economici accentrati secondo la convenzione italo-svizzera.

La Sede, infine, deve verificare l'applicabilità dell'articolo 3 dell'Accordo complementare che riguarda la concessione di un eventuale supplemento della quota parte di rendita, secondo le note istruzioni contenute nella lettera del 9 febbraio 1977 indirizzata agli Ispettorati regionali.

L'INSAI talora entra in partecipazione concedendo l'indennizzo solo in occasione dell'aggravamento della tecnopatia ovvero dopo la morte del tecnopatico. Anche in questi casi la Sede, concordata la ripartizione è ridotta proporzionalmente la rendita diretta ovvero a superstiti a partire dalla data del riconoscimento svizzero, deve chiedere il rimborso di quanto erogato per conto dell'INSAI dopo tale data, tramite questa Direzione generale e verificare l'applicabilità dell'articolo 3 dell'Accordo complementare. Si rammenta in particolare che, in caso di morte, dovrà essere segnalato all'INSAI l'avvenuta erogazione dell'assegno funerario per il rimborso della sua parte. Naturalmente anche tale ultimo importo verrà richiesto tramite questa Direzione generale.

L'INSAI spesso concede la sua rendita riconoscendo un grado di inabilità inferiore a quello dell'INAIL. Questa divergenza valutativa deve essere attentamente esaminata dalla Sede sotto il profilo medico al fine di decidere se esistono gli elementi per proporre alla Consulenza per la medicina legale delle malattie professionali di questa Direzione generale che il divario valutativo sia oggetto del periodico esame collegiale che ogni due anni si è soliti svolgere tra i due Istituti per dirimere i casi controversi.

A tal fine, nell'ipotesi affermativa, la Sede dovrà trasmettere al Servizio prestazioni assicurative il fascicolo sanitario e radiografico con le relative osservazioni e proposte.

b) Soppressione della rendita italiana

Può anche verificarsi che a seguito della decisione positiva dell'Ente elvetico la rendita dell'INAIL debba essere soppressa. Ciò avviene quando il periodo rischioso italiano sia inferiore al 10% del totale dei periodi rischiosi italiani e svizzeri. In questo caso per motivi di opportunità amministrativa l'onere dell'indennizzo è assunto per intero dall'INSAI al quale, pertanto, dovrà essere richiesto il rimborso, secondo la procedura sopra descritta, di quanto fino allora erogato. Qualora l'INSAI, pur assumendo la responsabilità del caso non riconosca lo stesso indennizzabile ai sensi della propria legislazione sotto il profilo medico, il caso stesso rimarrà a carico dell'Istituto fino ad eventuale futura determinazione positiva dell'INSAI.

Nell'ipotesi inversa e cioè quando il periodo rischioso inferiore al 10% e quello svizzero, il caso in parola resterà a totale carico dell'INAIL.

3. Decisione dell'INSAI negativa

La decisione negativa dell'INSAI può essere motivata:

- dalla inesistenza del rischio in territorio elvetico;
- dal fatto che il periodo rischioso in territorio elvetico è inferiore al 10% del totale;

- dal fatto che il periodo rischioso in territorio elvetico è inferiore al 10% del totale;
- dal fatto che la malattia professionale è giudicata inesistente;
- dal fatto che la malattia professionale, pur riconosciuta esistente, è giudicata di grado non indennizzabile.

Nel primo e nel secondo caso la rendita concessa ai sensi del Testo Unico resta, definitivamente, a carico dell'INAIL.

Negli altri due casi la Sede dovrà valutare l'opportunità di svolgere l'esame collegiale secondo quanto indicato al punto 2 a).

Qualora la Sede non giudicasse proponibile tale collegiale dovrà tenere in evidenza la pratica perchè, in occasione di ogni successivo aggravamento che dia luogo ad aumento della percentuale di inabilità ovvero nell'eventualità di morte del tecnopatico dell'INSAI. Se anche in tale occasione la decisione dell'Ente elvetico fosse negativa, la Sede dovrà nuovamente valutare l'opportunità di proporre il caso all'esame collegiale di cui sopra.

4. Aggravamento o morte del titolare di rendita ripartita con l'INSAI.

Naturalmente anche i casi di aggravamento del tecnopatico la cui rendita è già ripartita con l'INSAI saranno sottoposti all'esame dell'Ente elvetico, quando avranno dato luogo ad un aumento della percentuale di inabilità.

Parimenti occorre sottoporre all'INSAI la pratica di rendita ripartita quando è sopravvenuta la morte del tecnopatico, per la eventuale concessione della rendita a superstiti e dell'assegno funerario.

Si raccomanda alle Sedi, ogni volta che l'INSAI anche in queste ipotesi adotti decisioni difformi da quelle dell'INAIL, di valutare l'opportunità di svolgere l'esame collegiale di cui sopra.

5. Domanda di indennizzo presentata all'INSAI.

Il tecnopatico che risieda in territorio svizzero può presentare la domanda di indennizzo all'Istituto elvetico: quest'ultimo, sia durante l'istruttoria della pratica sia dopo aver adottato la decisione di competenza, ne informerà la Sede per la possibile ripartizione ai sensi dell'Accordo complementare. In tal caso la Sede accerterà se esistono gli elementi tecnici necessari per dare luogo alla ripartizione, riguardanti la durata della effettiva esposizione al rischio in territorio italiano. Di conseguenza la Sede provvederà senza indugio a chiedere il consueto parere alla Consulenza tecnica per l'accertamento dei rischi professionali per il tramite del Servizio prestazioni assicurative e, in caso positivo, darà corso anche alle valutazioni medico-legali per la determinazione dell'invalidità sulla base della documentazione medica trasmessa dall'INSAI. La Sede potrà richiedere all'Ente elvetico eventuali, ulteriori accertamenti medici, ovviamente, a carico dell'Istituto. Nel caso che sia concessa la rendita verrà concordata la percentuale di ripartizione e la pratica seguirà le procedure indicate nei paragrafi precedenti.

6. Termine massimo di indennizzabilità ex Testo Unico

Può accadere che la domanda di indennizzo per malattia professionale, diversa dalla silicosi od asbestosi, contratta in lavori rischiosi svolti sia in Svizzera sia in Italia venga presentata alla Sede dopo che è trascorso il periodo massimo di indennizzabilità dall'abbandono della lavorazione rischiosa in Italia, prevista dal Testo Unico. In questi casi la Sede, prima di chiudere negativamente la pratica, deve segnalare la fattispecie all'INSAI al fine di accertare se l'ultima lavorazione rischiosa elvetica rientri nel termine massimo anzidetto ed, in tale evenienza, se l'Ente elvetico intenda indennizzare il caso. In questa fase istruttoria la Sede dovrà prestare, ove richiesta, la collaborazione medico-amministrativa tenendo presente che le relative spese dovranno essere addebitate all'INSAI.

Solo qualora l'Ente elvetico riconosca la indennizzabilità del caso, la Sede procederà in merito applicando il disposto dell'articolo 1, paragrafo a), dell'Accordo complementare che prevede la totalizzazione dei periodi rischiosi e consente, assimilando il lavoro in Svizzera a quello in Italia, di concedere la rendita in regime di ripartizione con l'Ente elvetico.

7. Non esposizione al rischio in Italia

Se la Sede, nel corso dell'istruttoria della domanda di indennizzo, accerterà che le lavorazioni svolte dall'assicurato in territorio italiano non risultano rischiose, il caso sarà chiuso negativamente ai sensi del Testo Unico e la domanda, corredata dei relativi documenti, dovrà essere trasmessa, per competenza, all'INSAI.

Quest'ultimo, nella successiva istruttoria, potrà richiedere la collaborazione della Sede per l'acquisizione di ulteriori dati anamnestici ovvero per lo svolgimento di accertamenti medico-legali, le cui spese saranno poi addebitate all'Ente elvetico secondo la consueta procedura.

8. Esposizione al rischio in Italia, Svizzera ed altri Paesi della C.E.E. e/o convenzionati.

Questi casi possono presentarsi di norma nei modi seguenti.

a) Ultima esposizione al rischio in un Paese della C.E.E. diverso dall'Italia ovvero in un altro Paese convenzionato.

Il caso dovrà essere definito ai sensi dei Regolamenti C.E.E. (art. 57, reg. 1408/71) ovvero in base alla Convenzione bilaterale vigente con il Paese di cui trattasi.

Pertanto la Sede dovrà trasmettere senza indugio la domanda, corredata della relativa documentazione all'Istituzione del Paese sul cui territorio l'assicurato ha da ultimo svolto attività con esposizione al rischio.

b) Ultima esposizione al rischio in Italia ovvero in Svizzera.

In queste ipotesi occorre preliminarmente stabilire se il caso deve essere trattato ai sensi dell'Accordo complementare italo-svizzero per le malattie professionali ovvero in base ai Regolamenti C.E.E. o ad altra Convenzione bilaterale.

In proposito dovrà essere esaminata l'anamnesi lavorativa del tecnopatico sotto il profilo della "prevalenza del periodo di esposizione al rischio". A tal fine la Sede dovrà preliminarmente interpellare l'INSAI e le Istituzioni degli altri Paesi interessati perchè facciano conoscere i rispettivi periodi di esposizione al rischio.

Per quanto riguarda l'Italia, tali periodi dovranno essere indicati dalla Consulenza tecnica per l'accertamento dei rischi professionali, mediante la procedura in precedenza descritta.

In possesso di questi dati la Sede, per stabilire la competenza assicurativa del caso, dovrà applicare il principio della prevalenza (cfr. circ. n. 57/1973) per cui se la somma dei periodi di lavoro morbigeno effettuati in territorio svizzero ed italiano è superiore al 50% dell'attività rischiosa complessivamente svolta in tutti i Paesi interessati, si applica l'Accordo complementare italo-svizzero per le malattie professionali. Se invece l'Accordo non risulta applicabile, la Sede dovrà curare la ulteriore trattazione del caso con le Istituzioni degli altri Paesi sui cui territori l'interessato ha effettuato le predette lavorazioni rischiose.

Escluse, quindi, il riferimento all'Accordo italo-svizzero, si esaminerà se l'ultimo Paese di esposizione al rischio è l'Italia. In caso positivo la pratica sarà trattata applicando i regolamenti C.E.E. ovvero la Convenzione bilaterale secondo il criterio sopra illustrato della prevalenza dei periodi di esposizione al rischio nell'area C.E.E. ovvero nell'area extra C.E.E.

Se invece l'ultimo Paese di esposizione al rischio è la Svizzera, per stabilire la competenza alla trattazione del caso occorrerà fare riferimento al penultimo Paese. Se si tratta dell'Italia si rinvia a quanto detto in precedenza. Se si tratta di un Paese della C.E.E. ovvero di un Paese convenzionato, la Sede dovrà trasmettere la pratica, per competenza, alla Istituzione di tale Paese.